



Città di Cuorgnè

Provincia di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
URBANISTICA- SUAP
Ufficio Commercio

N° 26/15 reg.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che in data 03.06.2015 – n. 8367 di prot. – il Sig. BERTINO Antonio Marco, nato a Castellamonte (TO) il 16.01.1960 ed residente in Cuorgnè - Loc. Ronchi Inf. n° 5 - Codice Fiscale n° BRTNNM60A16C133Q, in qualità di Presidente del COMITATO DI CANAVA - soggetto senza scopo di lucro - ha presentato istanza finalizzata allo svolgimento della " 32° SAGRA CAMPESTRE DI CANAVA" in Cuorgnè, località Nava, nel periodo dall'11 al 14 Giugno 2015, comprendente attività di trattenimento musicale con preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

Accertato che, congiuntamente all'istanza succitata, è pervenuto quanto segue:

- permesso SIAE;
- documentazione attestante la copertura assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'iniziativa mediante polizza R.C. stipulata con la ZURICH INSURANCE plc;
- relativamente all'attività di preparazione e somministrazione temporanea di alimenti e bevande è stato prodotto quanto segue:
 - SCIA ai sensi dell'art. art. 10 – comma 2 – della L.R. 38/2006, della L. 122/2010 e della L.R. 13/2011;
 - SCIA ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE 852/2004, e della D.G.R. 27-3145/2011 e s.m. e i. già prodotta all'ASL TO4 – SIAN – in data 28.05.2015;

Acquisito, relativamente alla struttura utilizzata per la realizzazione dell'iniziativa, quanto segue:

- in data 08.06.2015 – n° 8710 di prot. – relazione tecnica illustrativa a firma di tecnico abilitato, da cui si rileva una capienza massima della stessa nel numero di 100 persone compresenti;
- in data 11.06.2015 – n° 8929 di prot. – certificato di collaudo;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s. m. e i.;

Visti gli artt. 68 e 86 del T. U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n.773 e relativo Regolamento di attuazione;

Visto l'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

Visti il Regolamento CE 852/2004, la D.G.R. 27-3145/2011, la D.D. 218/2012;

Visto il D.M. 19.08.1996;



Visto il D.P.R. 28.05.2001, n° 311;
Vista la L.R. 29.12.2006, n° 38 e s.m. e i.;

AUTORIZZA

Il sig. BERTINO Antonio Marco, come sopra generalizzato, in qualità di Presidente del COMITATO DI CANAVA - soggetto senza scopo di lucro -, a svolgere la "32° SAGRA CAMPESTRE DI CANAVA" prevista per il periodo dall'11 al 14 Giugno 2015 in Cuorgnè - località Nava, comprendente attività di trattenimento musicale nonché preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, sotto l'osservanza delle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia e nel rispetto di quanto segue:

- sia osservata un'attenta e scrupolosa vigilanza e posta in essere ogni misura atta a prevenire pericoli per il pubblico, adottando in occasione di situazioni e/o condizioni particolari ogni opportuna azione per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;
- sia consentito l'accesso alla struttura allo scopo allestita ad un numero massimo di 100 persone compresenti;
- all'interno della struttura dedicata alla cucina, alla somministrazione ed ai trattenimenti è tassativamente vietato fumare;
- siano adottati adeguati accorgimenti cautelativi onde evitare disturbi alla quiete ed al riposo delle persone;
- l'illuminazione consenta in ogni momento una normale visibilità delle aree e delle attrezzature destinate allo svolgimento dell'iniziativa;
- siano presenti all'interno della struttura almeno n° 3 estintori, di cui n° 2 nella sala pranzo e n° 1 nella cucina;
- in caso di avversità atmosferiche la struttura dovrà essere immediatamente evacuata;
- è fatto divieto assoluto di vendita di superalcolici.

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a garantire la presenza di addetti appositamente formati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, che per l'intera durata della iniziativa sovrintendano al regolare svolgimento della stessa ed al rispetto delle prescrizioni fissate.

L'esercizio dell'attività resta subordinato allo scrupoloso rispetto dei disposti di cui al Regolamento CE 852/2004 e normativa regionale in materia igienico-sanitaria.

Resta fermo che questo Ente è indenne e sollevato da ogni eventuale responsabilità che dovesse derivare da danni a persone e cose eventualmente verificatisi durante lo svolgimento dell'iniziativa nelle aree interessate dalla stessa.

La presente autorizzazione temporanea è valida per il luogo ed il periodo sopra indicato e può essere revocata, in ogni momento, per abuso del titolare e per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica; la stessa dovrà essere tenuta a disposizione del personale ispettivo di vigilanza e sarà oggetto di apposita comunicazione alla Questura ed alla Prefettura di Torino ed alle locali Forze dell'Ordine.

CUORGNE', lì 11.06.2015

MLR



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Maria Teresa NOTO)